COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 10, 11, 12

PAG.

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 8, 9, 10, 11

Boselli Anna Milvia *(PCI)* 7, 8, 12

D'Addario Amedeo *(PSI)* 6, 9, 10

D'Angelo Guido *(DC)* 7, 8

Galli Giancarlo *(DC), Relatore* 3, 9, 10

Scalia Massimo *(Verde)* 10

Testa Enrico *(PCI)* 8, 9

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Ricciuti: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (886);

Ferrarini ed altri: Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso (1043);

Tancredi ed altri: Adeguamento del laboratorio di fisica del Gran Sasso (1638);

Cicerone ed altri: Valutazione di impatto ambientale e realizzazione delle opere di completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (4267) . . . 12

Botta Giuseppe, *Presidente* 12, 18, 20, 22

PAG.

Cicerone Francesco *(PCI)* 15, 16, 21

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 17, 19, 20

D'Addario Amedeo *(PSI)* 17, 22

Ferrarini Giulio *(PSI), Relatore* 12, 15 17, 19, 20

Manfredi Manfredo *(DC)* 16, 17

Scalia Massimo *(Verde)* 18, 19, 20

Tancredi Antonio *(DC)* 17, 21

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 22

La seduta comincia alle 15.

DINO MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alborghetti, Angello, Filippini Rosa e Principe sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pichetti, Angelini Piero Mario, Scalia e Curci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni leglslative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Do la parola al relatore, onorevole Galli, perché riferisca in merito al lavoro svolto dal Comitato ristretto sul provvedimento all'ordine del giorno, che si trova all'esame della nostra Commissione da mesi e la cui approvazione è stata più volte sollecitata.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Le motivazioni che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame sono note e risiedono nel fatto che l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, prevedeva una proroga di termini utilizzando una formula ambigua, per cui ne sono state date interpretazioni diverse che hanno portato molte industrie a non presentare la domanda di adeguamento delle emissioni entro i termini stabiliti. Il disegno di legge in discussione tende, attraverso un'interpretazione autentica, a sanare la situazione che di fatto si è realizzata. Si recupera, pertanto, l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio in data 21 luglio 1989, con il quale venivano date alle regioni le disposizioni necessarie in materia.

L'articolo unico di cui è composto il disegno di legge n. 4440, però, non risolve tutti i problemi, in particolare quelli relativi alla gestione di tutta la complessa mole di domande, che il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ha attivato, riguardanti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In sede di Comitato ristretto è emersa pertanto la necessità di dare alla problematica una soluzione più articolata, tendente innanzitutto a modificare il citato decreto n. 203. Sono stati, pertanto, definiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988, è così modificato:

« 2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi 30 giorni, ha facoltà di richiedere al ministero dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione.

Il ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dell'industria e della sanità, provvede entro i successivi 60 giorni. Decorsi inutilmente i termini riservati al ministero dell'ambiente per il rilascio della autorizzazione, le emissioni sono autorizzate alla condizione che sia certificato con perizia giurata che saranno rispettati i limiti minimi fissati con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superino i limiti minimi di cui al comma precedente, l'autorità regionale competente procede ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ».

1. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-*bis*.

1. Decorsi inutilmente i termini riservati alla regione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o quelli riservati al ministero dell'ambiente al comma 2 limitamente alle domande già presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le emissioni sono autorizzate a condizione che siano rispettati i limiti fissati con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

2. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a trasmettere alla regione e al ministero dell'ambiente una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare i limiti di cui al comma 1 nonché i termini relativi alla messa a regime dell'impianto.

3. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino dopo la messa a regime dell'impianto che le emissioni superino i limiti minimi di cui al comma 1 segnalano tale situazione alla regione che è tenuta a procedere ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

1. 01.

ART. 1-*ter*.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunto il seguente comma 2:

« 2. Le emissioni da indicare nella relazione tecnica che deve essere allegata alle domande di autorizzazione devono essere quelle relative alle sostanze tipiche provenienti dal processo utilizzato ».

1. 02.

ART. 1-*quater*

1. Gli impianti esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato alla presente legge devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, al 31 marzo 1991.

2. Relativamente ai suddetti impianti i termini previsti per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono riaperti e prorogati al 30 ottobre 1990.

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di autorizzazione alle

emissioni alle autorità competenti di cui agli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, entro il 31 luglio 1991.

4. Per gli impianti di cui al comma precedente ove producano emissioni inquinanti al disotto dei limiti minimi di emissione previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la regione stabilisce tempi, modalità e criteri per l'autorizzazione in via provvisoria o per la temporanea esenzione dell'autorizzazione medesima.

5. Le imprese i cui impianti presentano un fattore di emissione poco significativo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, e le cui soglie di poca significabilità sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità competenti ai sensi degli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.

1. 03.

Sostanzialmente, si prende atto dell'incapacità della pubblica amministrazione di corrispondere in tempo all'esame delle domande ed alle conseguenti autorizzazioni e, quindi, si cerca di introdurre un elemento di novità costituito dalle perizie giurate. A tale scopo, l'articolo 7, comma 2, del decreto n. 203, verrebbe così modificato: « La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi 30 giorni, ha facoltà di richiedere al ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria e della sanità, provvede entro i successivi 60 giorni ». Tale procedura corrisponde sostanzialmente a quella vigente che, però, non ha prodotto alcun effetto, per cui giacciono inevase oltre 15 mila domande. In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno introdurre l'elemento dell'autocertificazione, disponendo, nel terzo periodo del comma 2, quanto segue: « Decorsi inutilmente i termini riservati al Ministero dell'ambiente per il rilascio dell'autorizzazione, le emissioni sono autorizzate alla condizione che sia certificato con perizia giurata che saranno rispettati i limiti minimi fissati con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superano i limiti minimi di cui al comma precedente, l'autorità regionale competente procede ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ». Ossia, nel caso di violazioni, si procede alle sanzioni previste: la novità vera, pertanto, è costituita dalla possibilità di autocertificazione, nel caso in cui l'autorità regionale e quella statale non abbiano provveduto nei termini. Ritengo che si possa convenire su tale proposta.

Per la verità, verrebbe la tentazione di istituire una procedura ancora più semplice: perché, infatti, consentire alle imprese di provvedere all'autocertificazione soltanto dopo che si sia constatato il ritardo dell'amministrazione ? Tanto varrebbe concedere subito tale possibilità. Non intendo, comunque, sollevare questa problematica, alla quale ho voluto soltanto accennare.

Da un certo punto di vista, mi sembra corretta l'osservazione secondo cui la procedura che stiamo esaminando, prevedendo che il Ministero dell'ambiente debba immediatamente attivarsi di fronte all'inerzia delle regioni, può portare a due conseguenze non volute: ossia che le regioni non tentino nemmeno di provvedere

oppure che, comunque, tutte le questioni più complesse vengano automaticamente rinviate al ministero perché, sostanzialmente, « ci pensi qualcun altro ». È molto difficile, però, trovare una soluzione per tutte le possibili ipotesi, o, quanto meno, ciò richiederebbe una revisione dell'intera procedura; ritengo, pertanto, che sia già significativo introdurre l'elemento più volte ricordato dell'autocertificazione, che del resto era stato inserito anche nella « direttiva Seveso » per le industrie a rischio di incidenti rilevanti. Penso, in conclusione, che il lavoro del Comitato ristretto abbia portato ad individuare una soluzione adeguata.

Il secondo emendamento consente, di fatto, di applicare questa procedura per tutte le domande giacenti (circa 15 mila), cui verrebbe così immediatamente concessa l'autorizzazione, posto che la situazione è ormai praticamente insostenibile.

Il terzo emendamento stabilisce che le emissioni da indicare nella relazione tecnica debbono essere quelle relative alle sostanze tipiche provenienti dal processo utilizzato. Si vuole, cioè, evitare che vi sia da parte di molte – o, meglio, di alcune – autorità competenti la richiesta di un controllo riferito a tutte le possibili emissioni, obbligando quindi le ditte ad una spesa insostenibile perché, teoricamente, occorrerebbe compiere cinquecento prove di laboratorio.

Appare, pertanto, corretto limitare queste ultime alle sostanze tipiche derivanti dal processo impiegato, vale a dire a quelle che entrano effettivamente in gioco.

L'ultimo emendamento tende ad ovviare alla mancata presentazione della domanda da parte di molti soggetti a causa della non esatta interpretazione della norma cui ho fatto riferimento in precedenza. Si tratta, quindi, di riaprire i termini per far sì che siano formalmente evitate le sanzioni penali conseguenti. Già oggi vengono segnalate numerosissime iniziative di pretori nei confronti di aziende che ritenevano di non essere coinvolte in questo procedimento e, quindi, si trovano ora in difficoltà. Perciò, la sanatoria può effettuarsi o tramite interpretazione autentica o attraverso la riapertura dei termini. Con la prima si rende esplicito nella legge ciò che questa, in effetti, non stabilisce, ma che è invece sancito nell'atto di indirizzo e di coordinamento. A mio avviso, è molto più corretto che sia la norma di legge a fissare la riapertura dei termini ed a stabilire le modalità di tale proroga.

Debbo sottoporre ai colleghi un altro problema. Durante la discussione in sede di Comitato ristretto è stata sollevata la questione dei controlli. È stata prospettata l'ipotesi di utilizzare un meccanismo del tipo di quello che era stato immaginato all'epoca in cui si verificarono le immissioni di atrazina nelle acque; all'epoca si stabilì – e tale previsione potrebbe essere adattata anche al caso in esame – che le analisi ed i controlli di laboratorio dovessero essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge n. 833 del 1978 (bisognerebbe aggiungere: anche di altri enti di controllo) e, nei casi di loro dichiarata, temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Questa normativa era una delle famose leggi razziali alle quali si dovrebbe derogare per consentire ai laboratori che sono costituiti in società di operare, perché, diversamente, potrebbero attivarsi solo coloro che hanno responsabilità diretta e personale, mettendo a carico delle imprese l'onere dei controlli. Ciò consentirebbe di esercitare effettivamente quell'azione di vigilanza che un meccanismo del genere richiede e che oggi, come tutti constatiamo, le strutture pubbliche non sono in grado di svolgere.

Se i colleghi sono d'accordo su questo punto, potremmo introdurre un articolo aggiuntivo volto a prevedere la possibilità di effettuare controlli da parte di laboratori individuati dalle regioni.

AMEDEO D'ADDARIO. Desidero esporre due rilievi rapidissimi. Comprendo le ragioni per le quali il relatore propone di modificare il comma 2 dell'articolo 7 del decreto presidenziale n. 203 del 1988, inserendovi la previsione di un meccanismo

di autocertificazione per quanto riguarda l'autorizzazione di emissioni in atmosfera, soprattutto con riferimento all'industria energetica. Tuttavia, ritengo che non sia configurabile l'autorizzazione all'attività di un impianto inesistente perché, secondo la formulazione in esame, siamo in presenza di un'autorizzazione amministrativa all'attività di un impianto che abbia idoneità e caratteristiche tecnologiche particolari: quindi, è l'impianto di per sé che dovrebbe costituire l'oggetto di questo riferimento.

Mi rendo anche conto che il Ministero dell'ambiente, per il cumulo di competenze derivanti ad esso da tutti gli istituti legislativi che lo riguardano, non ha la struttura sufficiente per effettuare controlli di questo tipo su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dissento rispetto all'ultima parte dell'articolo aggiuntivo, dalle parole: « Decorsi inutilmente i termini riservati al Ministero dell'ambiente », alla fine.

Riterrei, invece, opportuno – e rivolgo un invito al relatore in questi termini – diversificare l'impianto e non l'emissione e prefigurare uno strumento di controllo tecnico che agisca su due livelli. In primo luogo, occorre effettuare un collaudo tecnologico e di idoneità dell'impianto rispetto alle caratteristiche che la legge richiede; in secondo luogo, bisognerebbe affidare ad una struttura che, a mio avviso, dovrebbe essere di matrice pubblica o demandare alle regioni (ancor meglio, alle province per quanto riguarda le competenze in questa materia, che sono configurabili nella legge di riforma delle autonomie locali) la competenza primaria sul controllo delle emissioni.

ANNA MILVIA BOSELLI. Desidero fare qualche rapida osservazione. In primo luogo, nutro alcune perplessità sull'emendamento 1.1, relativo all'autocertificazione. Mi rendo conto, naturalmente, delle difficoltà che le regioni ed il Ministero dell'ambiente incontrano nel provvedere entro i termini alle istruttorie in questione; tuttavia, se approviamo l'emendamento che consente l'autocertificazione, dobbiamo anche prevedere norme più severe in caso di dichiarazioni non veritiere. L'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 1. 01 del relatore stabilisce, infatti, quanto segue: « Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superino i limiti minimi di cui al comma precedente, l'autorità regionale competente procede ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ». Nell'articolo 10 di tale decreto, però, sono previsti tre diversi livelli di sanzioni, secondo la gravità delle infrazioni, ed a me sembra che quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* siano troppo lievi in relazione all'ipotesi di dichiarazioni false. Ritengo, pertanto, che nell'emendamento si debba fare riferimento specificamente alla lettera *c)* dell'articolo 10, che stabilisce la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'impianto.

In secondo luogo, sono contraria alla riapertura dei termini, ossia alla sanatoria prevista nell'articolo aggiuntivo 1-*quinquies*, cui ha fatto riferimento il relatore Galli.

GUIDO D'ANGELO. Il punto che sta polarizzando l'attenzione dei colleghi è costituito dalla proposta di introdurre la procedura dell'autocertificazione. Sono d'accordo con il collega D'Addario che non si tratti di autorizzare le emissioni e mi sembra che la proposta del relatore, appunto, non tenda a questo fine, bensì ad autorizzare gli impianti, tramite la verifica che le loro emissioni si trovano all'interno dei limiti prefissati dalla legge. A mio avviso, il progetto dovrebbe essere corredato da una perizia tenica giurata con la quale si dichiari che l'impianto è concepito in modo tale da produrre emissioni inferiori ai limiti stabiliti. Preannuncio, pertanto, la presentazione in tal senso di un subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Per quanto riguarda la preoccupazione di dar luogo, tramite l'autocertificazione, ad un caso di silenzio-assenso, bisogna dire che il cittadino, di fronte ad amministrazioni comunali, regionali o ministeriali che non rispondono mai, ha pur il diritto di agire in conformità alla legge. Le norme del decreto n. 203 prevedono sanzioni pe-

nali per coloro che violino i limiti delle emissioni: pertanto, vorrei dire alla collega Boselli che non vi è un problema di revoca dell'autorizzazione, in quanto non esiste un'autorizzazione a violare tali limiti.

ANNA MILVIA BOSELLI. Allora non bisogna fare riferimento all'articolo 10 del decreto n. 203.

GUIDO D'ANGELO. Il problema sta nell'applicazione delle sanzioni.

ENRICO TESTA. Vorrei precisare questo punto, perché mi sembra che siano state toccate due diverse questioni.

Sono d'accordo con l'impianto che è stato dato dal collega Galli al testo al nostro esame, fino al punto relativo alle sanzioni. Sostanzialmente, si afferma che in caso di inadempienza della pubblica amministrazione il privato ha diritto ad operare in conformità alla legge, in un certo senso « auto-autorizzandosi » a realizzare il progetto tramite una perizia giurata. Nel caso in cui, però, la dichiarazione sia falsa, in quanto si sia sostenuto che i limiti verranno rispettati, mentre ciò non avviene, vorrei precisare che si realizzano due ipotesi di reato: il falso in un atto che ha valore pubblico e la violazione dei limiti stabiliti dalla legge. Allora, il problema posto dalla collega Boselli è che l'articolo 10 del decreto n. 203, richiamato come sanzionatorio di tale comportamento illegale, è completamente insufficiente. Ritengo che nel momento in cui si compie un atto di doverosa fiducia nei confronti degli imprenditori privati sia necessario anche prevedere una norma severa per chi abusa di tale fiducia, falsando lo strumento dell'autocertificazione. La collega Boselli ha quindi giustamente richiamato la nostra attenzione sull'opportunità di stabilire sanzioni adeguate per le imprese che, avendo dichiarato il falso, producano un forte inquinamento.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Desidero chiarire la posizione del Governo e, al tempo stesso, richiedere alcune spiegazioni al relatore sugli emendamenti presentati.

Ritengo che sia un fatto positivo concedere la possibilità dell'autocertificazione; pertanto, tale proposta può essere accettata, anche se sarebbe preferibile, per motivi tecnici e di procedura, ampliare il termine di 60 giorni di cui all'emendamento 1.1, portandolo a 120 giorni: questo mi sembra, infatti, un lasso temporale più ragionevole, all'interno del quale il Ministero dell'ambiente possa provvedere all'autorizzazione. Preannuncio, in tal senso, un subemendamento ed un altro del seguente tenore: « È fatta salva la possibilità per la regione di rilasciare autorizzazioni di carattere generale per categorie di impianti previste dal punto 18 dell'atto d'indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 21 luglio 1989 ».

In questo modo, sia con la proroga dei termini, sia con le possibilità richiamate nell'atto di indirizzo e di coordinamento, si eviterebbe, come alcuni colleghi mi sembra abbiano sottolineato, il rischio di un'autocertificazione che passi quasi sopra al dovere della pubblica amministrazione di svolgere il proprio compito. Così operando porteremmo l'autocertificazione in uno scenario in cui riconfermare la possibilità dell'intervento da parte della regione e dello Stato.

Sono favorevole all'articolo 1-*bis*.

Quanto all'articolo aggiuntivo 1-*ter*, il Governo è d'accordo nel circoscrivere le autorizzazioni alle emissioni di sostanze provenienti dal processo utilizzato. Chiedo, al relatore ed alla Commissione, se non sia opportuno eliminare la parola « tipiche »; infatti, si dovrà compiere l'analisi di tutte le sostanze – non solo di quelle tipiche – ma non vorrei che quest'aggettivo, in tale contesto, inducesse ad effettuare soltanto l'analisi delle sostanze che debbono essere impiegate nel processo, non anche di quelle anomale. Proporrei, pertanto, di adottare la dizione: « relative alle sostanze provenienti dal processo utilizzato », perché questa fa riferimento sicuramente a quelle presenti ed a quelle che possono derivare da un cattivo impiego dell'im-

pianto: basti pensare, ad esempio, alla termodistruzione dei rifiuti, dalla quale possono essere generate le diossine, che pure non sono sostanze tipiche di tale processo.

In merito all'articolo aggiuntivo 1-*quater*, il Governo è contrario alle proroghe che esso prevede ai commi 1, 2 e 3. È invece favorevole alle procedure abbreviate stabilite nel comma 4 per gli impianti che producano emissioni inquinanti. Chiedo al relatore di spiegare meglio il senso del comma 5, perché se il fattore di emissione di cui si parla è poco significativo dovrebbe essere ricompreso fra quelli inquinanti al di sotto dei limiti minimi, quindi rientrare nella previsione di cui al comma 4: pertanto, sotto tale profilo, il punto 5 dell'articolo sarebbe superfluo. Se ciò non fosse, questa disciplina potrebbe essere tale da prestarsi ad interpretazioni non sempre corrette ed agevoli.

Infine, non sarei molto favorevole all'emendamento preannunciato dall'onorevole D'Angelo, perché la perizia tecnica giurata ha per oggetto la gestione dell'impianto.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito i colleghi a prestare attenzione ai contenuti del decreto n. 203 perché, altrimenti, rischieremmo di non comprendere bene la logica degli emendamenti. Secondo tale normativa tutte le emissioni in atmosfera sono possibili, previa autorizzazione: quindi, tutto è assoggettato ad autorizzazione preventiva. In sede di parere è stato riconosciuto che questo aspetto non si poteva gestire; il Governo non ha cambiato posizione e quindi, dopo pochi mesi, ci si è trovati di fronte ad un complesso di domande assolutamente ingovernabile. Pertanto, il sistema delle autorizzazioni preventive per tutte le emissioni è tale da richiedere una struttura organizzativa in grado di affrontare questa mole di domande.

In base all'atto di indirizzo e di coordinamento, che invito i colleghi a leggere, non vi è più bisogno di autorizzazione, perché tutte le emissioni che rientrano nella cosiddetta soglia di scarsa significatività sono autorizzate *ipso facto*.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente*. Se queste emissioni vengono autorizzate in via generale, occorre un atto della regione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Lo sono automaticamente.

Ritengo, tuttavia che un'autorizzazione in via generale non sia possibile *ope legis:* una volta che si è autorizzato un impianto alle emissioni, perché non definire determinate soglie di significatività ?

ENRICO TESTA. Vorrei capire la *ratio* del comma 4 dell'articolo 1-*quater*, laddove si dice che le emissioni non sono autorizzate in via generale ma che « la regione stabilisce tempi, modalità e criteri per l'autorizzazione in via provvisoria o per la temporanea esenzione dall'autorizzazione medesima ». Cioè, si dice che oggi siamo chiamati ad affrontare una serie di problemi più importanti e che non siamo in grado di controllare tutto: figuriamoci, quindi, se possiamo esercitare un'azione di vigilanza sulle emissioni poco significative ! Sarà quindi la regione a stabilire chi è in linea non tanto con l'atto di indirizzo e di controllo, bensì con un criterio già contenuto nello stesso decreto n. 203, laddove la regione può autorizzare in via transitoria. Questa è la diversa impostazione del problema.

In secondo luogo, l'autorizzazione è concessa non all'impianto, ma all'emissione. L'autorizzazione non stabilisce che l'impianto funzioni, ma definisce la quantità e la qualità dell'emissione misurata secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime dell'impianto stesso; non si entra nel merito del collaudo di quest'ultimo, ma di ciò che esso è autorizzato ad emettere e del limite che non può essere superato (mi riferisco, in particolare, all'interpretazione data dal collega D'Addario).

AMEDEO D'ADDARIO. Io facevo riferimento al sistema dei controlli.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Il controllo ha per oggetto la quantità e la qualità delle emissioni.

AMEDEO D'ADDARIO. Se parliamo di emissioni, ci riferiamo ai controlli. Se si prevede un'autorizzazione generale, la regione dovrebbe stabilire i limiti delle emissioni, i tempi di adeguamento, i metodi di analisi ed effettuare periodicamente i controlli.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Vi è la perizia giurata, che rappresenta l'impegno a mantenersi entro i limiti fissati.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* La perizia giurata sostituisce, in questo caso, il controllo che l'ente pubblico non è in grado, al momento, di svolgere e garantire.

PRESIDENTE. Desidero far osservare ai colleghi che i numerosi emendamenti che sono stati presentati dal relatore, dal rappresentante del Governo e da altri commissari tendono a modificare sostanzialmente il testo di cui abbiamo ottenuto l'assegnazione in sede legislativa: questo, pertanto, dovrà essere nuovamente inviato alle Commissioni affari costituzionali ed attività produttive per i necessari pareri. Vorrei pertanto conoscere l'orientamento dei colleghi in merito alle due ipotesi di rinviare la discussione in attesa dei pareri oppure di procedere alla votazione degli emendamenti in linea di princìpio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Riterrei opportuno, prima di richiedere i pareri alle Commissioni competenti, verificare se all'interno della nostra Commissione vi sia consenso sulle proposte emendative.

Desidero rispondere, rapidissimamente, alla questione posta dal collega D'Addario in merito all'incapacità strutturale della pubblica amministrazione ad esercitare i controlli. In sede di Comitato ristretto era stata formulata la proposta di consentire agli enti locali di avvalersi di strutture di controllo qualificate, riconosciute idonee dalla regione. In tal caso, però, sorgerebbe il problema relativo agli oneri, in quanto non si può assolutamente immaginare di introdurre strutture di controllo senza prevedere adeguati finanziamenti. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un ulteriore articolo aggiuntivo con il quale si prevede che i controlli possano essere effettuati anche presso laboratori specializzati, individuati dalle regioni, e che i relativi oneri vengano posti a carico dei titolari degli impianti.

MASSIMO SCALIA. Chiedo se non sia possibile sostituire il criterio dell'autocertificazione per quanto riguarda i limiti delle emissioni inquinanti con un altro criterio secondo il quale l'azienda che immette nell'atmosfera tali sostanze debba trasmettere una dichiarazione contenente i dati relativi. Ritengo che tale procedura sarebbe molto più semplice, perché altrimenti occorrerebbe definire un regime di sanzioni. Il criterio base dovrebbe essere sempre quello di prevenire determinate situazioni, di evitare che si inquini, non di punire chi ha dichiarato il falso. Credo che quest'impostazione sarebbe più coerente sotto il profilo metodologico.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* A tal fine, si potrebbe assumere come punto di riferimento il comma 3 dell'articolo 7 del decreto n. 203, il quale recita: « L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni », con richiamo alla perizia tecnica giurata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame sull'articolato, avverto che le votazioni avverranno in linea di principio, poiché gli emendamenti ed i subemendamenti presentati dovranno essere trasmessi alle Commissioni affari costituzionali ed attività produttive per il parere.

Do lettura dell'articolo unico:

ART. 1.

1. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, è da interpretarsi nel senso che i termini

per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni, previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli per la presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono stabiliti secondo le modalità indicate al punto V, numeri 23) e 24), dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 1.1 del relatore, di cui è stata data precedentemente lettura:

Sostituire le parole: 60 giorni *con le seguenti:* 120 giorni.

0. 1. 1. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. È fatta salva la possibilità per la regione di rilasciare autorizzazioni di carattere generale per categorie di impianti previste dal punto 18 dell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 21 luglio 1989.

0. 1. 1. 3.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Dichiaro di ritirare il mio subemendamento 0. 1. 1. 3.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.1 del relatore:

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

Decorsi inutilmente i termini riservati al Ministero dell'ambiente per il rilascio dell'autorizzazione, questa s'intende rilasciata qualora la domanda sia corredata da una perizia tecnica giurata sull'osservanza dei limiti fissati con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

0. 1. 1. 1.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sul subemendamento D'Angelo e sul subemendamento 0. 1. 1. 2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento D'Angelo 0.1.1.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.01.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1.02.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere la parola: tipiche.

0. 1. 02. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.02, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1.03.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: 30 ottobre 1990 *con le seguenti:* trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 03. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANNA MILVIA BOSELLI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo aggiuntivo 1. 03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.03, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART 1-*quinquies*.

1. Le analisi ed i controlli di laboratorio, in caso di dichiarata temporanea impossibilità delle strutture pubbliche, possono essere effettuate da o presso laboratori specializzati, individuati dalle regioni anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Gli oneri relativi sono posti a carico dei titolari degli impianti.

1. 04.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Proporrò all'ufficio di presidenza la calendarizzazione del disegno di legge non appena saranno pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sull'emendamento, sugli articoli aggiuntivi e subemendamenti oggi approvati in linea di principio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Ricciuti: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (886); Ferrarini ed altri: Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso (1043); Tancredi ed altri: Adeguamento del laboratorio di fisica del Gran Sasso (1638); Cicerone ed altri: Valutazione di impatto ambientale e realizzazione delle opere di completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (4267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ricciuti: « Adeguamento del laboratorio di fisica del Gran Sasso »; Ferrarini, Piermartini e D'Addario: « Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso »; Tancredi, Aiardi, Artese, Crescenzi e Nenna D'Antonio: « Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso ». Cicerone, Testa Enrico, Boselli e Sapio: « Valutazione di impatto ambientale e realizzazione delle opere di completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso ».

L'onorevole Ferrarini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto esposto in sede refente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ricordo che la Commissione, in sede referente, aveva elaborato un testo unificato. Comunico che, su tale testo, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza condizioni e che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che: « l'articolo 5 sia sostituito dall'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, trasmesso alla Commissione bilancio in data 16 gennaio 1990; all'articolo 4, comma 7, si preveda che alle spese relative alla gestione del museo della fisica e dell'astrofisica, l'Istituto nazionale di fisica nucleare provveda a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio ».

Propongo che il testo unificato sia scelto come testo base per la discussione. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura degli articoli:

ART. 1.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

a) due nuove sale laboratorio in sotteraneo;

b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotteraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;

c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna.

3. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.

4. Ricorrendo i motivi *sub b), c) e d)* previsti nell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste nell'articolo 1, commi 2, 4 e 5 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

5. Completate dette opere, l'ANAS le consegnerà all'istituto di fisica nucleare, il quale provvederà con i propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione.

ART. 2.

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attività specifiche poste in essere dall'istituto stesso in rapporto alle singole sperimentazioni che verranno effettuate.

2. La progettazione degli impianti suddetti avverrà con la consulenza, anche in sede di collaudo, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

ART. 3.

1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonché in quelle interessate dai già eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare applicando altresì le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di eventuale acquisizione al demanio.

2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dello stanziamento previsto all'articolo 5 della presente legge.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine

della promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio del Gran Sasso, promuove la costituzione di un consorzio, con sede in L'Aquila, tra l'istituto di fisica nucleare e, a loro richiesta, la regione Abruzzo, l'università de L'Aquila, il CNR, l'ENEA e Telespazio SpA.

2. Il consorzio provvede attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonché delle trasformazioni dell'ambiente naturale.

3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.

4. Il consorzio promuove, inoltre l'istituzione e la gestione dei centri di ricerca scientifica localizzati a L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, nonché al trasferimento di tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio del Gran Sasso.

5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalità, viene istituito un fondo di dotazione da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, e per le restanti necessità, con i contributi erogati dagli enti partecipanti, e finalizzato alle sole spese di investimento.

6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del medesimo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede altresì alla realizzazione in Teramo del museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire 4 miliardi a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 5. Il museo sarà gestito dall'Istituto di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica.

ART. 5.

1. All'onere di lire 160 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 15 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando la specifica voce « completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso », e quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1989, lire 50 miliardi per l'anno 1990 e lire 15 miliardi per l'anno 1991, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa dell'ANAS prevista dall'articolo 7 comma 15 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare – con propri decreti – le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il relatore, onorevole Ferrarini, ha presentato, in ottemperanza alle condizioni formulate dalla V Commissione bilancio, i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. All'onere di lire 160 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento

iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce: « Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso » e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 20 miliardi per l'anno 1991, lire 35 miliardi per l'anno 1992 e lire 35 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 709 dello stato di previsione delle spese dell'ANAS, e corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare – con propri decreti – le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

All'articolo 4, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle spese relative alla gestione del museo l'istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.

4. 4.

Gli onorevoli Cicerone ed Enrico Testa hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sopprimere il comma 4.

1. 1.

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

3. È fatto obbligo all'INFN di rimuovere le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di Monte Aquila nonché di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 1.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, nonché il trasferimento delle tecnologie, *con le seguenti:* delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attività produttive ad impatto ambientale limitato nonché alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie.

4. 1.

Gli onorevoli Cicerone, Enrico Testa e Sapio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 6, dopo la parola: enti *aggiungere le seguenti: e* società.

4. 2.

L'onorevole D'Addario ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: in Teramo *aggiungere le seguenti:* all'interno del centro di ricerca scientifica e per il trasferimento di tecnologie, di cui al comma 4.

4. 3.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. L'emendamento 3.1 è volto a ripristinare la preesistente situazione delle pendici del monte Aquila entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

FRANCESCO CICERONE. Il nostro emendamento 4.1 tende a specificare meglio le funzioni dei due centri di ricerca che vengono istituiti a Teramo ed all'Aquila dal costituendo consorzio. In sostanza, si attribuisce ad essi un profilo più produttivo in aggiunta a quello evidentemente scientifico delineato nel testo originale.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 6, che il consorzio formato dall'università, dall'istituto di fisica nucleare, dalla regione e da altri organismi può essere integrato con altri enti: io e gli altri firmatari dell'emendamento 4.2 riteniamo che esso possa accogliere anche società di diritto pubblico e privato che, pur avendo una forma giuridica diversa, hanno tuttavia la possibilità di dare un contributo al successo di questo organismo (mi riferisco, ad esempio, all'Italtel ed alla Selenia).

MANFREDO MANFREDI. Ritengo, oltre che opportuno, anche necessario stabilire, in sede di approvazione di un provvedimento che fa carico all'ANAS della costruzione, e, quindi, della consegna di una struttura così specializzata – non solo un'attenta, ma forse anche una superficiale lettura del testo fa emergere il ruolo dell'ANAS nell'ambito di questa iniziativa –, che la realizzazione dell'opera passi attraverso l'utilizzo di capitoli specifici di stanziamento che l'ANAS ha a disposizione per i suoi compiti istituzionali.

Preannuncio, quindi, la presentazione del seguente articolo aggiuntivo 5.01 che reca anche la firma del collega D'Addario: « Ai funzionari direttivi e primi dirigenti dei ruoli organici dell'ANAS, a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436 ».

È a nostro avviso doveroso superare un problema che è stato risolto per altre categorie di funzionari dello Stato ma non ancora per i dirigenti dell'ANAS, cioè per quei funzionari della carriera direttiva e per i primi dirigenti dei ruoli organici cui, a decorrere dal 1° gennaio 1991, sono applicate le disposizioni dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito nella legge n. 436.

Mi rendo conto che l'introduzione di questo articolo aggiuntivo può – anzi, dovrà – comportare un ulteriore esame da parte delle Commissioni affari costituzionali e lavoro; credo che noi dobbiamo farci carico, anche alla luce della discussione svolta stamattina in sede di audizione del ministro dei lavori pubblici, del fatto che l'ANAS ha bisogno di ottenere riconoscimenti non solo sul piano delle competenze tecniche, ma anche della qualificazione del personale. Sappiamo che esiste una serie di difficoltà (mi riferisco ai profili procedurali di finanziamento ed all'opportunità di realizzare i programmi derivanti da leggi): noi continuiamo a gravare l'azienda di compiti e di responsabilità e non troviamo mai la sede per riconoscere ai suoi dirigenti e primi dirigenti ciò che loro compete in base all'applicazione delle leggi. Se anche dovessimo attendere una settimana l'espressione dei necessari pareri da parte delle Commissioni competenti, sarebbe a mio avviso nostro dovere procedere in questo senso. Insisto, quindi, perché l'articolo aggiuntivo sia esaminato ed accettato dalla Commissione e sottoposto alle Commissioni competenti per il parere.

Nel merito il provvedimento in esame ha risolto problemi emersi in passato; noi abbiamo ricondotto nel testo una serie di istanze, peraltro legittime, che derivano da esigenze manifestate a livello regionale, nonché in campo scientifico e divulgativo-storico. Abbiamo altresì risolto i problemi della partecipazione alla gestione del laboratorio e del recupero ambientale, introducendo la norma della destinazione del 10 per cento dei fondi a tal fine. Ritengo perciò strano che, avendo noi risolto tali questioni ed avendo raggiunto pressoché l'unanimità sul merito della normativa, non sia possibile attendere sei o sette giorni per dare un riconoscimento alla struttura dell'ANAS. Insisto, quindi, sull'articolo aggiuntivo, anche a costo di vederlo respinto.

FRANCESCO CICERONE. Ho compreso bene le motivazioni della proposta avanzata dai colleghi Manfredi e D'Addario; tuttavia, mi permetto di chiedere loro di riflettere su tale proposta e di ritirare il relativo articolo aggiuntivo. Non contesto la legittimità delle loro valutazioni e la necessità di procedere ad adeguamenti normativi in riferimento al personale dell'ANAS; tuttavia, mi sembra che nell'ambito del provvedimento al nostro esame, il quale riguarda specificamente la realizzazione di opere di completamento dell'Istituto del Gran Sasso, la problematica relativa al personale dell'ANAS rivesta un ruolo del tutto marginale. Riterrei quindi improprio introdurre nel provvedimento l'articolo aggiuntivo in questione: ciò che maggiormente mi induce ad insistere nella richiesta di ritirarlo è la convinzione che esso non incontrerebbe un atteggiamento favorevole presso le Commissioni cui dovrebbe essere inviato per il parere, proprio perché riguarda materia sostanzialmente

estranea al provvedimento. Penso, pertanto, che in tal modo rallenteremmo l'*iter* di quest'ultimo disponendo, peraltro, di scarsissime, se non nulle, possibilità di successo.

ANTONIO TANCREDI. Io stesso presentai, circa un anno e mezzo fa, una proposta analoga a quella oggi avanzata dai colleghi Manfredi e D'Addario, ma in seguito alle obiezioni sollevate dal relatore dovetti convenire sull'inopportunità di inserire tale norma nel provvedimento in questione. A maggior ragione non mi sembra il caso di riproporre oggi tale modifica, considerato che l'approvazione del provvedimento ha già subito anni di ritardo (è infatti il terzo anno che ci troviamo a discutere su tale materia). A suo tempo consultai anche i colleghi delle Commissioni che sarebbero state chiamate ad esprimere il parere e li trovai molto scettici sulla possibilità di ottenere un parere favorevole in merito all'inserimento di una simile norma nell'ambito di un provvedimento di tale natura. Pregherei, pertanto, i colleghi Manfredi e D'Addario di ritirare il loro articolo aggiuntivo, per consentire alla proposta di legge di completare speditamente il suo *iter*. La problematica in questione potrà essere più opportunamente affrontata in altra sede.

AMEDEO D'ADDARIO. Non ripeterò le motivazioni per cui ho firmato, insieme all'onorevole Manfredi, l'articolo aggiuntivo 5.01 sul personale direttivo dell'ANAS; mi rendo perfettamente conto, anche alla luce delle obiezioni sollevate dai colleghi, che il mantenimento di tale articolo aggiuntivo potrebbe costituire un rischio per l'ulteriore *iter* dell'importante provvedimento in esame. Ritengo, pertanto, opportuno ritirarlo, e prego l'onorevole Manfredi di fare altrettanto: sono convinto che la materia potrà essere utilmente affrontata nel quadro dell'esame del disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria riguardante, per l'appunto, materia di viabilità. Per esprimere il consenso della Commissione sull'argomento, potrebbe essere presentato un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a riconoscere al personale direttivo dell'ANAS determinati diritti nell'ambito dell'esercizio di quelle funzioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, esso ha lo scopo di organizzare in una sede unica non soltanto la ricerca scientifica ed il trasferimento delle tecnologie, ma anche la fase della diffusione, attraverso il museo: ritengo, infatti, che tale sede unica potrebbe acquistare maggiore importanza rispetto a due entità tra loro separate.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Cicerone ed altri 3.1, 4.1 e 4.2 e sull'emendamento D'Addario 4.3 e parere contrario sull'emendamento Cicerone ed altri 1.1. Invito, infine, l'onorevole Manfredi a ritirare l'articolo aggiuntivo 5.01.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo si trova in sintonia con quanto dichiarato dal relatore su tutti gli emendamenti.

In merito all'articolo aggiuntivo 5.01, in linea di princìpio sono favorevole alla questione così come è posta; tuttavia, è opportuno valutare le considerazioni svolte da molti commissari in merito allo slittamento dei tempi ed all'esito incerto che tale proposta di modifica produrrebbe. Se l'articolo aggiuntivo dovesse essere respinto, ciò costituirebbe un precedente negativo ai fini della sostanza del problema; pertanto, invito l'onorevole Manfredi a considerare l'opportunità di ritirarlo, alla luce di quanto emerso dalla discussione.

MANFREDO MANFREDI. Credo di dover prendere atto che non soltanto non esistono ragioni di opportunità per non esaminare l'emendamento, ma vi sono state anche responsabili dichiarazioni che lasciano intravedere la mancanza della volontà politica di affrontare questo delicato problema. Infatti, gli onorevoli Cicerone e Tancredi hanno affermato che vi sono scarsissime – se non nulle – possibilità che

le Commissioni competenti per il parere si esprimano favorevolmente, il che significa che il risultato di tale esame è già noto in anticipo.

Ribadisco, allora, che è profondamente ingiusto non dare questo riconoscimento ad una struttura dello Stato che realizza un programma così articolato ed impegnativo, essendo a mio avviso la sede legislativa perfettamente pertinente per compiere quest'operazione: il non voler accettare tale punto, sottende una mancanza di volontà politica ben specifica.

Di conseguenza, io non ritiro l'articolo aggiuntivo; ma poiché è opportuno che non sia respinto, abbandonerò la seduta e, venuta meno l'adesione dell'onorevole D'Addario, e non essendo io presente quando esso sarà posto in votazione, la Commissione lo considererà come riterrà opportuno. Però, io conservo la mia libertà su tutti gli altri provvedimenti che saranno sottoposti all'attenzione di questa Commissione, anche per quanto riguarda la verifica del numero legale ! *(L'onorevole Manfredo Manfredi abbandona l'aula).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli e degli emendamenti di cui ho precedentemente dato lettura. Pongo in votazione l'emendamento Cicerone e Testa 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cicerone e Testa 3.1.

MASSIMO SCALIA. Ricordo che quando la Commissione effettuò il sopralluogo nel laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, nella relazione del professor Vittorini fu sottolineata come positiva la possibilità di dare un carattere non permanente alle strutture.

Ricordando questo episodio, che non mi sembra trascurabile, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento 3.1; tra l'altro, mi sembra che in quella circostanza sia stato manifestato un certo accordo nei confronti di tale impostazione da parte della Commissione stessa: ripropongo quindi tale accordo alla corta memoria collettiva per chiedere agli altri colleghi di pronunciarsi in senso positivo su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cicerone e Testa 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cicerone e Testa 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cicerone ed altri 4.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo, in sede di Commissione finanze, ha espresso le sue osservazioni in merito all'articolo di copertura, manifestando alcune preoccupazioni circa il prelievo sul capitolo n. 709, deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria e, quindi, sull'opportunità e sulle difficoltà di prevedere ulteriori prelievi da tale capitolo. Comunque, in questa sede il Governo si rimette alla Commissione su tale punto.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* In base a quanto detto dal rappresentante del Governo, dichiaro che è mia intenzione presentare un ordine del giorno per andare incontro a tali esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

L'onorevole Manfredi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

1. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti dei ruoli organici dell'ANAS, a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

5. 01.

Al riguardo, desidero far presente che spetta senz'altro alla nostra Commissione disciplinare le carriere, però compete anche al Governo presentare una proposta globale di ristrutturazione di tutti i settori dell'ANAS, al cui personale direttivo va un'attestazione di gratitudine per l'impegno, la capacità e l'intelligenza che vengono poste nello svolgimento delle funzioni.

Poiché l'onorevole Manfredi non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 5.01.

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici,

considerato che alla copertura relativa alle spese previste dal testo unificato delle proposte di legge nn. 886, 1043, 1638 e 4267 si provvede, anche in misura consistente, mediante riduzione del capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS,

invita il Governo

ad assumere le misure idonee a ricostituire a partire dal prossimo esercizio finanziario la dotazione finanziaria del predetto capitolo 709 ».

0/886-1043-1638-4627/1/8.

MASSIMO SCALIA. *(L'onorevole Manfredo Manfredi rientra in aula).* Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno presentato dal relatore. Il gruppo verde ha sempre visto

con grande sfavore l'opera di cementificazione che viene portata avanti nel nostro paese, della quale l'ANAS è uno strumento esecutivo, pertanto, considero un fatto positivo la riduzione dei finanziamenti per tale ente.

Nel caso di specie, comunque, trovo strano che i fondi vengano sottratti proprio dal capitolo che riguarda la manutenzione delle strade. Naturalmente non sono in grado, in questo momento, di suggerire un capitolo più adatto; tuttavia, non credo che, nell'ambito degli enormi stanziamenti che ogni anno vengono destinati all'ANAS, non potesse essere individuata una fonte più appropriata per soddisfare le necessità di cui è stata sottolineata l'impellenza.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Desidero sottolineare che si tratta di una questione quasi formale, nel senso che una parte delle risorse è già prevista nel bilancio pluriennale per gli anni 1990, 1991 e 1992; poiché per un provvedimento quale quello proposto è necessario individuare una copertura globale, era indispensabile indicare anche per l'anno 1992 i fondi relativi: è questo il motivo per cui si è fatto riferimento al capitolo n. 709. L'impegno che chiediamo al Governo è di continuare a finanziare i lavori (che certamente non finiranno entro il 1992) per il completamento del laboratorio di cui ci stiamo occupando.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

MANFREDO MANFREDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi rincresce che per una mia colpevole assenza sia decaduto l'articolo aggiuntivo 5.01 che avevo presentato.

Dichiaro che mi asterrò dalla votazione finale del provvedimento, perché ritengo che esso, nel suo complesso, non tenga conto delle funzioni importanti e non meramente esecutive svolte dall'ANAS. Intendo ribadire che, a mio avviso, tale ente riveste un ruolo di primo piano, al punto che addirittura potrà realizzare quel recupero ambientale del territorio che tanto è auspicato. Con il testo del provvedimento viene invece dimostrata la volontà di considerare l'ANAS soltanto uno strumento attuativo; per rendersi conto di ciò basta leggere l'articolo 4, che esclude l'ANAS dal novero degli enti chiamati a costituire il consorzio cui è affidata la gestione della ricerca scientifica sul territorio.

Per quanto riguarda le obiezioni che sono state sollevate nei confronti del mio articolo aggiuntivo concernente la posizione del personale direttivo, desidero ricordare che anche il 22 dicembre scorso, in occasione dell'approvazione del provvedimento sulla SITAF, si sostenne che non era opportuno affrontare la questione dei ruoli professionali: insomma, non è mai opportuno !

MASSIMO SCALIA. Preannuncio la mia astensione dalla votazione finale del provvedimento, astensione alla quale intendo annettere un significato particolare. In generale, infatti, non condivido il concetto per così dire « ferroviario » seguito nell'*iter* di questa proposta di legge, alla quale sono stati via via agganciati sempre nuovi « vagoncini » che poco hanno a che vedere con l'ampliamento del laboratorio del Gran Sasso. In vista di interessi localistici, si sono previsti alcuni interventi a Teramo ed altri all'Aquila: non mi convince questo modo di procedere, del quale comprendo bene, senza condividerle, le motivazioni.

Il provvedimento in esame reca senz'altro significative innovazioni di carattere positivo: in particolare, viene stabilita la subordinazione dell'esecuzione delle opere ad una previa valutazione d'impatto ambientale, criterio al quale in passato il legislatore non sempre si era adeguato.

Voglio anche ricordare che la valutazione d'impatto ambientale non può essere lo strumento per realizzare, in ogni caso, le opere; al contrario, in questa Commissione si è molto dibattuto su possibili scenari alternativi che risolvessero il problema relativo alla sicurezza degli spostamenti dei tecnici e dei lavoratori del laboratorio.

Esistono ipotesi diverse al riguardo e si pone, altresì, una questione di grande complessità e delicatezza concernente l'assetto idrogeologico del Gran Sasso, che la valutazione d'impatto ambientale dovrà definire con grande accuratezza.

Ricordando la « battaglia » che si è svolta in questa Commissione, valuto positivamente la serie di modifiche apportate ai provvedimenti di legge proposti dai colleghi. Tuttavia le considerazioni che ho espresso non mi consentono di dare un'adesione piena alla normativa in esame, anche se attribuisco alla mia astensione un significato ottimisticamente positivo rispetto a ciò che si potrà fare.

ANTONIO TANCREDI. Aderisco pienamente al provvedimento che ci accingiamo a votare perché esso risolve alcuni problemi sia per quanto concerne il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, sia per quanto attiene all'alleggerimento del traffico in quest'area, perché la galleria di collegamento diretto elimina alcuni gravi inconvenienti.

Il completamento del laboratorio è essenziale poiché da circa un anno e mezzo, due anni, esso si è rivelato insufficiente per la mole delle ricerche che vengono effettuate. Tra l'altro, desidero sottolineare con piacere il coinvolgimento della realtà territoriale nella vita del laboratorio stesso attraverso il Consiglio di ricerca ed il museo. Trovo molto importante quest'operazione perché molte volte si creano « cattedrali nel deserto » che rimangono isolate, che non comunicano e non collaborano con le realtà territoriali. In questo provvedimento, invece, abbiamo voluto affermare un diverso princìpio, il calarsi del laboratorio nella realtà abruzzese per divenire punto di riferimento della ricerca e stimolo, fattore di incoraggiamento di nuovi centri. È questo il significato delle modifiche che io ho proposto al relatore, che ringrazio per la sua disponibilità ad accoglierle.

FRANCESCO CICERONE. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento perché, nel corso dei lavori della Commissione, piuttosto lunghi ed impegnativi, si è giunti ad una conclusione positiva con una sintesi delle diverse posizioni e con il recepimento di preoccupazioni più volte espresse da varie parti, il che costituisce un elemento molto significativo.

Con questa normativa diàmo una risposta positiva alla legittima esigenza manifestata dall'Istituto di fisica nucleare di completare il laboratorio del Gran Sasso e, nello stesso tempo, di realizzare opere che garantiscano la massima sicurezza. Inoltre, tale risposta viene fornita prestando un'attenzione particolare e significativa alle questioni ambientali.

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale come fatto preventivo rispetto alla realizzazione delle opere significa, come osservava il collega Scalia, che le opere saranno realizzate, eventualmente, in conformità agli esiti di tale valutazione, che potrà essere positiva, interlocutoria o negativa in riferimento ad alcune di esse.

Nello stesso tempo introduciamo, con tale provvedimento, alcuni elementi che ritengo innovativi rispetto alla legislazione generale per quanto riguarda il rapporto fra territorio, ambiente ed attività di intervento nel territorio stesso. Mi riferisco alla riserva del 10 per cento dei finanziamenti per il risanamento ambientale: forse è la prima volta che in una legge in cui si prevede la realizzazione di alcune opere viene inserito il criterio di riparare ai guasti riconosciuti e provocati sull'ambiente da opere precedenti.

La stessa norma che prevede la costituzione di un consorzio per lo studio ed il monitoraggio dell'ambiente e per la creazione di un centro di ricerca scientifica in Abruzzo è, a mio giudizio, molto importante perché, attraverso tale disposizione, si fa in modo che il laboratorio del Gran Sasso non rimanga un'entità esterna alla realtà territoriale, ma si inserisca nel tessuto scientifico (soprattutto universitario) ed anche produttivo di questa regione.

Mi sia consentito, infine, di rassicurare il collega Manfredi sulle questioni che egli ha posto in merito ai dirigenti dell'ANAS. Forse nel mio intervento non sono stato

molto chiaro, ma il nostro intendimento non è di negare le legittime aspettative del personale dell'azienda, che sono importanti ed essenziali anche per il nostro gruppo. Noi volevamo soltanto sottolineare la non pertinenza di tali aspetti con il provvedimento in esame. Il collega Sapio ha osservato – ed io condivido il suo rilievo – che tali problemi sono già all'attenzione della Commissione: infatti, in questa sede è in fase avanzata di discussione il provvedimento recante disposizioni in materia di viabilità, sul quale il gruppo comunista ritiene di doversi impegnare affinché le esigenze del personale dirigente dell'ANAS siano prese in considerazione.

AMEDEO D'ADDARIO. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista a questo importantissimo provvedimento che non riguarda soltanto un'entità territoriale del nostro paese, bensì aspetti di interesse nazionale ed internazionale. Questa normativa, il cui *iter* oggi si conclude grazie al lavoro svolto dagli autorevoli componenti la Commissione ambiente e territorio della Camera, introduce un'importante novità nel senso che scienza, natura e tecnologia si compenetrano in una grande opera di ingegneria, settore nel quale il nostro paese ha dato più volte dimostrazioni a grandissimo livello anche sul piano internazionale. Tra l'altro, la legge non solo tiene conto dei problemi della ricerca scientifica, sottolineati anche dalle visite al laboratorio effettuate di recente dal Presidente della Camera e dal Vicepresidente del Consiglio, ma pone anche in evidenza come esista una metodologia tale per cui alcune caratterizzazioni acquisite dall'Aquila attraverso il polo telematico e scientifico delle telecomunicazioni ed della ricerca spaziale possono trovare ulteriori applicazioni in Abruzzo, in una realtà territoriale in cui la natura viene considerata anche dal Parlamento una risorsa fondamentale nonché un elemento di sperimentazione.

La proposta di legge in esame ha anche lo scopo di consentire determinati interventi nel campo della sperimentazione e della ricerca ambientale, mediante il concorso di strutture poste a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministero dell'industria e da altri organi.

Desidero ringraziare il presidente della Commissione per la tenacia e l'impegno profusi per l'approvazione del provvedimento; ringrazio altresì il relatore per l'opera svolta e la qualità, in termini di tecnica legislativa, del progetto che ha elaborato; ringrazio infine il Governo per aver seguito con attenzione il provvedimento, in un particolare momento di difficoltà, dando l'assenso alla sua approvazione in Commissione in sede legislativa. Ritengo che il gruppo socialista abbia fornito un contributo decisivo al compimento di un'opera che non riguarda soltanto una regione, ma la ricerca scientifica ed ambientale e la cultura dell'intero paese.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ricciuti (886); Ferrarini ed altri (1043); Tancredi ed altri (1638); Cicerone ed altri (4267) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:*

« Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso » (886-1043-1638-4267):

Presenti	27
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	2
Hanno votato *sì*	25
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Angelini Piero Mario, Angeloni, Bonfatti, Boselli, Botta, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Curci, D'Addario, D'Angelo, Ferrarini, Galli, Lavorato, Lorenzetti, Mazza, Mensurati, Pichetti, Piermartini, Rocelli, Sapio, Serafini Massimo, Tancredi, Testa Enrico e Zamberletti.

Si sono astenuti: Manfredi e Scalia.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 23 luglio 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO